



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0017976 del 22/10/2026

Ai Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Ai Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 213 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni per la tutela del lavoro e delle competenze nell’era dell’intelligenza artificiale”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Casati, Ponti, Astuti, Majorino, Negri, Del Bono, Romano, Bocci, Bussolati, Orsenigo, Vallacchi, Cominelli, Fragomeli, Piloni, Rozza, Carra, Borghetti, Scandella).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 213

di iniziativa dei Consiglieri: Casati, Ponti, Astuti, Majorino, Negri, Del Bono, Romano, Bocci, Bussolati, Orsenigo, Vallacchi, Cominelli, Fragomeli, Piloni, Rozza, Carra, Borghetti, Scandella

—
“Disposizioni per la tutela del lavoro e delle competenze nell’era dell’intelligenza artificiale”
—

PRESENTATO IL 15/10/2026

ASSEGNATO IN DATA 22/10/2026

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **IV**

CONSULTIVA **I**

Relazione illustrativa

Il progetto di legge ha come finalità la predisposizione di un quadro normativo volto al rafforzamento dell'esercizio del diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, focalizzando l'intervento regionale nello specifico ambito della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori a rischio nei settori di trasformazione tecnologica con I.A. e, in particolare, nella loro adattabilità alle innovazioni derivanti dall'I.A.

Le conseguenze dell'introduzione dell'I.A. nei sistemi e processi produttivi comportano infatti da un lato la riduzione della manodopera e dall'altro l'obsolescenza delle competenze di tutti coloro che, non essendo inseriti in percorsi di formazione, rischiano di essere progressivamente esclusi da un mercato del lavoro fortemente rivoluzionato dall'I.A.

Il progetto di legge è redatto in coerenza con l'esercizio della competenza di Regione Lombardia in materia di lavoro e formazione (art. 117 Cost.), e con l'art. 17 della l.r. 19/2007 e l'art. 21 della l.r. 22/2006, i quali prevedono interventi a tutela del diritto alla formazione lungo l'arco della vita; il progetto di legge si ripropone dunque di dare attuazione a misure e percorsi formativi per favorire l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute da lavoratrici e lavoratori nei settori, filiere, professioni e mansioni maggiormente impattati dall'I.A.

Il progetto di legge è così strutturato:

L'Art. 1 delinea la finalità del progetto di legge nella promozione dell'adattamento delle competenze professionali alle trasformazioni tecnologiche connesse all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo il mantenimento dell'occupazione, l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione professionale.

L'Art. 2 raccorda la definizione di «sistema di intelligenza artificiale» adottata dal progetto di legge con quella presente nell'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, e successive modificazioni.

L'Art. 3 prevede in capo alla Regione l'obbligo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori le cui mansioni risultino, anche parzialmente, sostituite, automatizzate o significativamente trasformate dall'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale. Tale tutela si dispiega nel sostegno di Regione, tramite gli enti di formazione professionale regolarmente accreditati, a percorsi di formazione sulle competenze in materia di I.A., nonché, nei casi in cui è valutata inefficace l'attivazione dei percorsi di formazione, nell'attivazione di percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori in altri settori produttivi. Gli interventi regionali, destinati in via prioritaria in favore delle lavoratrici e dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti maggiormente esposti al rischio di obsolescenza delle competenze, sono attivati anche in via preventiva, qualora l'evoluzione tecnologica, produttiva o organizzativa evidenzii un significativo rischio di obsolescenza delle competenze professionali.

L'Art. 4 assegna alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, l'approvazione del Piano triennale per le competenze e il lavoro nell'era

dell'intelligenza artificiale, con il quale si provvede all'individuazione dei settori produttivi, filiere, professioni e mansioni in cui è previsto l'impiego prevalente dei sistemi di I.A.; una stima numerica dei lavoratori coinvolti; il programma dei percorsi di formazione attivati e da attivare nell'arco del triennio, destinati ai lavoratori a rischio di surroga; un'analisi delle nuove figure professionali create dall'introduzione dei sistemi di I.A.; le azioni messe in atto per limitare il divario nell'accesso e nell'utilizzo consapevole delle tecnologie di intelligenza artificiale, volte a dotare i lavoratori a rischio delle necessarie competenze in materia di I.A. quando queste possano incrementare le possibilità al mantenimento del proprio posto di lavoro; eventuali percorsi di formazione che incrementino la resilienza delle mansioni attuali mediante lo svolgimento di attività complementari non facilmente sostituibili da sistemi di I.A.

L'Art. 5 prevede l'istituzione del Tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro nei settori, filiere, professioni e mansioni coinvolti dall'introduzione di sistemi di I.A., garantendo la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello regionale, degli atenei e degli enti di ricerca, degli enti accreditati alla formazione e del sistema ITS Academy. Al Tavolo partecipano, su invito, i rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Milano e dei comuni maggiormente interessati alle politiche pubbliche messe in atto, nonché i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle professioni.

L'Art. 6 prevede la creazione di specifiche reti di collaborazione istituzionale con Regioni ed Enti locali situati nei Paesi membri dell'Unione europea per progettare politiche pubbliche comuni su specifici settori produttivi coinvolti dal processo di trasformazione da parte di sistemi I.A.

L'Art. 7 integra modifiche di norme presenti nella l.r. 19/2007.

L'Art. 8. integra modifiche di norme presenti nella l.r. 22/2006.

L'Art. 9 quantifica in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 le risorse assegnate per le azioni di cui all'art. 3 del PdL.

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di lavoro e formazione professionale, promuove l'adattamento delle competenze professionali alle trasformazioni tecnologiche connesse all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e contrasta le conseguenti ricadute occupazionali negative, favorendo il mantenimento dell'occupazione, l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione professionale.
2. A tal fine, la Regione promuove interventi volti ad anticipare e accompagnare i processi di trasformazione del lavoro determinati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di obsolescenza delle competenze, sostituzione, automazione o significativa trasformazione delle mansioni.

Art. 2.
(Definizione di intelligenza artificiale)

1. Ai fini della presente legge, per «sistema di intelligenza artificiale» si intende un sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori a rischio nei settori di trasformazione tecnologica con I.A.)

1. La Regione tutela le lavoratrici e i lavoratori le cui mansioni risultino, anche parzialmente, sostituite, automatizzate o significativamente trasformate dall'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale.
2. In applicazione del comma 1, la Regione sostiene, tramite gli enti di formazione professionale regolarmente accreditati, percorsi di formazione sulle competenze in materia di I.A., aventi per oggetto in particolare:
 - a) la supervisione ed il controllo dell'operato dei sistemi di I.A.;
 - b) l'acquisizione di specifiche competenze volte allo svolgimento di attività complementari alla propria mansione finalizzate prioritariamente al mantenimento dell'occupazione.
3. Nei casi in cui è valutata inefficace l'attivazione dei percorsi di formazione di cui al comma 2, sono avviati percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori in altri settori produttivi.
4. Gli interventi regionali sono attivati anche in via preventiva, qualora l'evoluzione tecnologica, produttiva o organizzativa evidenzii un significativo rischio di obsolescenza delle competenze professionali.
5. La Regione interviene in via prioritaria in favore delle lavoratrici e dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti maggiormente esposti al rischio di obsolescenza delle competenze.

Art. 4.

(Piano triennale per le competenze e il lavoro nell'era dell'I.A.)

1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano triennale per le competenze e il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale, di seguito denominato Piano, con aggiornamento a cadenza triennale. Il Piano è redatto coerentemente con gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua di cui all'art. 21, comma 2 *bis* della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22.
2. Il Piano contiene:
 - a) l'individuazione dei settori produttivi, filiere, professioni e mansioni in cui sia previsto, nell'arco del triennio, l'impiego prevalente di sistemi di I.A., suddivisi in settori ad alto, medio e basso rischio di surroga delle risorse umane da parte dei sistemi di I.A.;
 - b) una stima numerica delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti;
 - c) il programma dei percorsi di formazione attivati e da attivare nell'arco del triennio, destinati alle lavoratrici e ai lavoratori le cui mansioni risultino, anche parzialmente, sostituite, automatizzate o significativamente trasformate dall'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale;
 - d) un'analisi delle nuove figure professionali create dall'introduzione dei sistemi di I.A.;
 - e) le azioni messe in atto per limitare il divario nell'accesso e nell'utilizzo consapevole delle tecnologie di intelligenza artificiale volte a dotare lavoratrici e lavoratori delle necessarie competenze in materia di I.A. quando queste possano incrementare le possibilità al mantenimento del posto di lavoro;
 - f) eventuali percorsi di formazione che incrementino la resilienza delle mansioni attuali mediante lo svolgimento di attività complementari non facilmente sostituibili da sistemi di I.A.;
 - g) gli indicatori per la valutazione dell'efficacia degli interventi, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, al completamento dei percorsi formativi, al mantenimento dell'occupazione, alla ricollocazione professionale e all'acquisizione di nuove competenze certificate.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Piano e sull'eventuale necessità di un suo aggiornamento.

Art. 5.

(Istituzione del Tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro nei settori coinvolti dall'introduzione di sistemi di I.A.)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, un Tavolo permanente di coordinamento con funzioni consultive sulla redazione del Piano e

per promuovere, nei settori, filiere, professioni e mansioni maggiormente esposti agli effetti dell'utilizzo dell'I.A.

2. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla individuazione dei componenti del Tavolo di cui al comma 1 garantendo la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale, degli atenei e degli enti di ricerca, degli enti accreditati alla formazione e del sistema ITS Academy.
3. Al Tavolo di cui al comma 1 possono essere invitati i rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Milano e dei comuni maggiormente interessati alle politiche pubbliche messe in atto, nonché i rappresentanti delle Camere di Commercio e delle professioni.

Art. 6.

(Collaborazione con altri enti pubblici)

1. La Regione promuove la creazione di specifiche reti di collaborazione istituzionale con Regioni ed Enti locali situati nei Paesi membri dell'Unione europea per progettare politiche pubbliche comuni su specifici settori produttivi, filiere, professioni e mansioni coinvolti dal processo di trasformazione da parte di sistemi I.A.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9 agosto 2007, n. 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 agosto 2007, n. 19 (*Norme su sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*) è inserito il seguente: «1 bis. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale predispone il Piano triennale per le competenze e il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 4, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, e istituisce un Tavolo permanente di coordinamento con funzioni consultive per la predisposizione e il monitoraggio del Piano e per promuovere, nei settori, nelle filiere, nelle professioni e nelle mansioni maggiormente esposti agli effetti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la tutela dell'occupazione nonché attività di formazione professionale continua finalizzate prioritariamente al mantenimento dell'occupazione e, ove ciò non sia possibile, alla riqualificazione e alla ricollocazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori.»

Art. 8.

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (*Il mercato del lavoro in Lombardia*) dopo le parole "alla riconversione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "con particolare attenzione a coloro che maggiormente esposti agli effetti dell'utilizzo dell'I.A ovvero lavoratrici e

lavoratori le cui mansioni risultino, anche parzialmente, sostituite, automatizzate o significativamente trasformate dall'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di formazione professionale di cui all'art. 3 comma 2, stimati in euro 2.250.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 2.250.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", e contestuale riduzione annua di euro 2.250.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti", per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dai percorsi di riqualificazione del personale di cui all'art. 3 comma 3, stimati in euro 750.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede con l'incremento annuo di euro 750.000,00 alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 03 "Sostegno all'occupazione", titolo 1 "Spese correnti", e contestuale riduzione annua di euro 750.000,00 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti", per ciascun anno dello stato di previsione del bilancio regionale 2026-2028.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, in aggiunta alle risorse di cui ai commi 5 e 6, risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali destinate alla formazione continua, alla riqualificazione professionale, alle politiche attive del lavoro e all'adeguamento delle competenze ai processi di trasformazione tecnologica, nel rispetto delle relative disposizioni.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Tavolo permanente di coordinamento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, indennità o gettoni di presenza.
5. Per gli esercizi successivi al 2028, all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ALLEGATO A - SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PROGETTO DI LEGGE**Disposizioni per la tutela del lavoro e delle competenze nell'era dell'intelligenza artificiale**

(1)	(2)	(3)	(4)	5) (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
L'intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione - programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028	missione - programma	importo 2026	importo 2027	importo 2028
Formazione professionale	Art. 3 comma 2	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 15 Programma 2	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	Missione 20 Programma 3	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €	2.250.000,00 €
Percorsi di riqualificazione del personale	Art. 3 comma 3	No	Corrente/ Titolo 1	Missione 15 Programma 3	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	Missione 20 Programma 3	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €